



Sentenza n. 140/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio D'Amato **Presidente**

dott. Pierpaolo Grasso **Consigliere**

dott. Giovanni Natali **Primo Referendario, relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **38131** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 21835 reso dalla sig.ra **Dora SPINOSA** (SPNDRO71B41L049B), in qualità di consegnatario dei titoli azionari della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Taranto, con riferimento al periodo 1.1.2024 - 29.2.2024;

vista la relazione di deferimento n. 84/2026 del Magistrato istruttore, depositata in Segreteria il 26.2.2026;

visto il decreto del 26.2.2026 di fissazione dell'udienza del 10.6.2026;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

udito all'udienza del 10.6.2026 – svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Maria Teresa Savino, relatore il dott. Giovanni Natali – il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pierlorenzo Campa; nessuno comparso per l'agente contabile e la CCIAA di Taranto;

ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Il 30.7.2024 è stato depositato presso questa Sezione giurisdizionale il conto giudiziale n. 21835 dell'agente contabile sig.ra Spinosa, consegnatario dei titoli azionari della CCIAA di Taranto, relativamente al periodo 1.1.2024 - 29.2.2024, ultima gestione prima dell'accorpamento della CCIAA di Taranto con la CCIAA di Brindisi e la conseguente istituzione della CCIAA di Brindisi-Taranto, per effetto del d.lgs. 25.11.2016, n. 219 (*«Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»*) e del d.m. 16.2.2018 (*«Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale»*).

A corredo del conto sono stati depositati: *i)* il verbale del Collegio dei revisori dei conti *ex artt.* 31 e 73 del d.P.R. 2.11.2005, n. 254 (*«Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio»*), in cui si riportano i controlli effettuati sulle gestioni di cassa del tesoriere, dell'economo e del consegnatario di azioni e di beni; *ii)* il provvedimento di parifica a firma del Segretario generale dell'Ente.

Trattandosi di conto di ultima gestione, trova applicazione l'art. 147, comma 3, del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.), secondo cui *«E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per: [...] b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni*

	<i>degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni</i>	
	<i>sui conti precedenti».</i>	
	2. – Con la relazione n. 84/2026 il Magistrato deferente ha dato atto che:	
	- il conto, concernente i titoli azionari e partecipativi, rispetta il modello 22	
	previsto dal d.P.R. 31.1.1996, n. 194, è stato parificato dal Segretario generale	
	dell’Ente con determina n. 114 del 21.6.2024 ed è stato reso dall’agente e	
	depositato dall’Amministrazione presso la Sezione nel rispetto dei termini di	
	cui all’art. 139 c.g.c.;	
	- il conto espone la consistenza dei titoli all’inizio e alla fine del periodo	
	considerato, indicando la quantità della partecipazione e il valore unitario (dati	
	che rimangono invariati nel periodo); segnatamente:	
	• InfoCamere Scpa: azioni n. 42.726; valore € 132.450,60;	
	• Aeroporti di Puglia Spa: azioni n. 79.193,00; valore € 79.193,00;	
	• Tecno Holding Spa: azioni n. 10.136.163; valore € 150.847,16;	
	• TecnoServiceCamere Scpa: azioni n. 16.079; valore € 8.361,08;	
	• ISNART Scpa: azioni n. 1.952; valore € 1.952,00;	
	per un valore complessivo di € 372.803,84;	
	- non sono state elevate contestazioni nei confronti dell’agente contabile né	
	dall’Ente, né dagli organi di controllo.	
	Ciò posto, la relazione di deferimento ha posto le seguenti due questioni.	
	2.1 – Il conto è stato sottoscritto dalla sig.ra Spinosa, nominata Provveditore	
	della CCIAA di Taranto con determinazione dirigenziale n. 131 del	
	21.12.2023; ciò, secondo quanto precisato dall’Ente camerale in sede	
	istruttoria, <i>«intendendo compreso nell’ambito di tale incarico anche il ruolo</i>	
	<i>di consegnatario delle azioni».</i>	
	3	

	Richiamata la più recente giurisprudenza contabile che individua il	
	<i>consegnatario di titoli azionari</i> , tenuto alla resa del conto, in chi esercita i	
	diritti del socio nelle società partecipate, il Magistrato deferente ha osservato	
	che – in assenza di un formale specifico provvedimento di attribuzione	
	dell’incarico (nulla disponendo sul punto la ridetta determinazione	
	n. 131/2023) – la qualifica di Provveditore dell’Ente non potrebbe essere di per	
	sé indicativa della qualifica di consegnatario di azioni.	
	Invero, la sig.ra Spinosa non avrebbe svolto alcuna attività di gestione dei	
	diritti di socio connessi con la proprietà dei titoli azionari e partecipativi,	
	essendosi limitata alla loro conservazione come mera depositaria, senza alcun	
	potere dispositivo derivante dalle direttive dell’Ente.	
	Tale compito sarebbe dovuto ricadere in capo al Commissario straordinario,	
	nominato con i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta o al più,	
	accedendo alla tesi sostenuta dalla CCIAA in sede istruttoria, al Segretario	
	generale (<i>«per gli Enti camerali le funzioni di vertice dell'amministrazione</i>	
	<i>competono al Segretario generale»</i> : nota prot. n. 48749 dell’11.12.2025):	
	infatti, è il Presidente, insieme al Segretario generale, a partecipare alle	
	assemblee societarie come rappresentante dell’Ente.	
	In definitiva, la CCIAA di Taranto avrebbe dovuto nominare come	
	consegnatario uno specifico soggetto deputato all’effettivo maneggio delle	
	partecipazioni sociali, in quanto titolare dell’esercizio dei diritti di socio (come	
	peraltro avvenuto nelle precedenti gestioni contabili, in cui tale incarico è stato	
	ricoperto da organi di vertice politico o amministrativo e, segnatamente, dal	
	Presidente o dal Segretario generale).	
	In alternativa, la nomina a consegnatario della gestione dei titoli azionari del	
	4	

	Provveditore dell'Ente sarebbe dovuta avvenire tramite un provvedimento di	
	delega a esercitare i diritti di azionista delle società partecipare.	
	2.2 – Una seconda questione attiene all'individuazione della quantità e del	
	valore da indicare nei conti giudiziali.	
	La rappresentazione delle partecipazioni camerali è stata effettuata in base al	
	<i>valore nominale</i> del capitale posseduto.	
	Per contro, alla luce della giurisprudenza di legittimità nonché del pertinente	
	quadro normativo (art. 29 del r.d. n. 827/1924; § 6.1.3 del principio contabile	
	applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in	
	contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. 23.6.2011, n. 118), il	
	valore d'iscrizione nel conto dovrebbe corrispondere al valore effettivo della	
	partecipazione, dovendo essere tenute in considerazione le variazioni in	
	aumento o in diminuzione del patrimonio, quindi le perdite, gli utili e ogni	
	variazione.	
	2.3 – In relazione a quanto precede, la relazione n. 84/2026 ha deferito il conto	
	all'esame del Collegio, per: <i>i</i>) la declaratoria di improcedibilità del conto, in	
	quanto reso da soggetto non tenuto; <i>ii</i>) ove si opinasse diversamente, la	
	declaratoria di irregolarità del conto, poiché rappresentativo di una gestione	
	dei titoli azionari rispondente al solo valore nominale e non a quello effettivo.	
	3. – Con decreto del 26.2.2026, ritualmente notificato alla CCIAA di Taranto,	
	è stata fissata l'odierna udienza per la discussione del giudizio.	
	4. – Il 14.4.2026 la Procura regionale ha rassegnato le proprie conclusioni ai	
	sensi dell'art. 148 c.g.c., chiedendo dichiararsi improcedibile il conto.	
	5. – All'odierna udienza il rappresentante della Procura si è riportato alle	
	conclusioni rassegnate.	
	5	

6. – In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., la giurisprudenza contabile ha specificato che *«Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale finalizzato a determinare la presa d'atto formale della chiusura della gestione dell'agente contabile, tanto nell'interesse dell'amministrazione (al fine di acclarare la regolarità della gestione che viene a chiudersi), quanto nell'interesse dello stesso agente contabile (al fine di evitare eventuali commistioni e responsabilità connesse alla gestione dell'agente subentrante)»* (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Veneto, sent. 30.5.2025, n. 179).

7. – Ciò premesso, deve convenirsi con la prospettazione del Magistrato deferente circa l'improcedibilità del conto in esame perché reso da soggetto non tenuto.

7.1 – I titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale ai sensi dell'art. 20, lett. c), del r.d. 23.5.1924, n. 827, esteso agli enti locali in forza dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Tuel).

7.2 – Come condivisibilmente affermato, *«La giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla resa del conto debba essere il soggetto designato dall'ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che li deve unicamente custodire, soluzione che escluderebbe necessariamente l'obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati, ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122. In tal senso anche Corte dei*

	<i>conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR), sulla base di una concezione</i>	
	<i>più ampia del concetto di “maneggio”» (Corte dei conti, Sez. giur. reg.</i>	
	<i>Toscana, sent. 4.4.2024, n. 32 e 3.3.2023, n. 56).</i>	
	<i>In questa prospettiva è stato affermato che «assume la qualifica di agente</i>	
	<i>contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del</i>	
	<i>potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto</i>	
	<i>l’agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un’attività di gestione</i>	
	<i>e non di mera detenzione [...], rappresentando l’Ente alle riunioni delle</i>	
	<i>società [...], esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla</i>	
	<i>partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente</i>	
	<i>materiale» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Veneto, sent. 25.6.2019, n. 99).</i>	
	<i>Tale lettura, tesa a non ridurre la figura dell’agente contabile consegnatario al</i>	
	<i>soggetto incaricato di custodire materialmente i titoli partecipativi, rappresenta</i>	
	<i>«l’unica soluzione coerente con quella pacificamente desumibile dal dato</i>	
	<i>normativo e dalla giurisprudenza prevalente di legittimità e contabile [...] in</i>	
	<i>ordine alla necessità di non limitare la giurisdizione di conto, quando ha per</i>	
	<i>oggetto il maneggio o la custodia di titoli azionari o comunque partecipativi,</i>	
	<i>al titolo originario nella sua materialità.</i>	
	<i>Dare atto delle variazioni del valore dei titoli e degli utili o dividendi</i>	
	<i>distribuiti, necessariamente implica, infatti, riconoscere la figura dell’agente</i>	
	<i>contabile nel soggetto in grado di dare conto degli atti gestionali che dette</i>	
	<i>variazioni hanno determinato, dunque, nell’organo o ufficio preposto alla</i>	
	<i>gestione del servizio e al concreto esercizio nelle assemblee societarie del</i>	
	<i>diritto di voto e degli altri diritti e facoltà di partecipazione societaria.</i>	
	<i>Viene dunque a prevalere una nozione di disponibilità giuridica della</i>	
	7	

partecipazione rispetto a una mera nozione di disponibilità materiale (cfr. in tal senso Sez. contr. Toscana, parere n. 17/2010)» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Piemonte, ord. 8.4.2022, n. 21 e n. 22).

7.3 – A favore dell’opzione esegetica fin qui richiamata, tesa a individuare il consegnatario, tenuto alla resa del conto giudiziale, nel soggetto che abbia la disponibilità giuridica dell’interessenza, depongono le previsioni del d.lgs. 19.8.2016, n. 175 (*«Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»*, Tusp), il quale, precisato che:

- le sue disposizioni hanno a oggetto *«la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta»* (art. 1, comma 1);

- per *«amministrazioni pubbliche»* si intendono *«le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale»* (art. 2, comma 1, lett. a); nel citato art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 figurano *«le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni»*;

all’art. 9 – dopo aver operato la ricognizione dei soggetti titolati a esercitare i diritti di socio con riferimento alle partecipazioni pubbliche statali (comma 1), alle partecipazioni regionali (comma 2) e alle partecipazioni degli enti locali (comma 3) – dispone che *«In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall’organo amministrativo dell’ente»* (comma 4).

7.4 – Nel caso in esame, la sig.ra Spinosa non può essere considerata consegnataria dei titoli azionari della CCIAA di Taranto e, in quanto tale,

	tenuta alla resa del conto: ella, infatti, non ha svolto alcuna attività di gestione	
	dei diritti di socio connessi con la proprietà dei titoli, essendosi limitata a	
	detenerli quale mera depositaria, senza alcun potere dispositivo.	
	In proposito, va rammentato che l'art. 32 del r.d. n. 827/1924, dopo aver	
	previsto la sottoposizione dei consegnatari dei beni mobili alla giurisdizione	
	della Corte dei conti, con obbligo di rendere a quest'ultima il conto giudiziale	
	della gestione alla fine di ogni anno finanziario (comma 1), sancisce che <i>«Non</i>	
	<i>devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobilie di</i>	
	<i>ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri</i>	
	<i>od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il</i>	
	<i>consegnatario è addetto»</i> (comma 2).	
	Alla luce di quanto sin qui osservato, la sig.ra Spinosa, essendo gravata da un	
	«debito di vigilanza» e non da «debito di custodia», non era tenuta a rendere il	
	conto giudiziale in esame (sulla distinzione fra le due tipologie di debito, cfr.	
	Corte dei conti, Sez. giur. reg. Marche, sent. 3.3.2025, n. 52).	
	8. – In via incidentale, il Collegio osserva che anche il rilievo concernente le	
	modalità di resa del conto è fondato.	
	È stato affermato che, laddove abbia a oggetto titoli azionari, <i>“il giudizio non</i>	
	<i>può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve</i>	
	<i>riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi</i>	
	<i>distribuiti”</i> (Cass. SS.UU., ord. 6.2.2007, n. 7390).	
	In base al § 6.1.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità	
	economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, di cui all'allegato	
	4/3 al d.lgs. n. 118/2011, <i>«Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il</i>	
	<i>criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di</i>	
	9	

valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del presente decreto, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” secondo le modalità semplificate indicate nell’esempio 21».

Come condivisibilmente osservato, la ratio delle previsioni richiamate è quella di «acquisire, in sede di valutazione, il risultato della partecipata con una metodologia che conduce agli aspetti propri di un bilancio consolidato.

L’applicazione di tale metodo, richiamato espressamente dal D. lgs. n. 118/2011, risponde all’esigenza di consentire un’esposizione contabile il più veritiera e trasparente possibile della “situazione finanziaria” delle partecipazioni e dell’incidenza delle stesse sul bilancio pubblico.

Si richiama, a questo proposito, sia la disposizione normativa (art. 29, ultimo comma, R.D. n. 827/1924) che la giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 7390/2007), già illustrata sopra, secondo cui i consegnatari dei diritti e delle azioni, indicati all’art. 20, lett. c) del medesimo Regolamento di contabilità generale, rispondono anche delle variazioni del valore dei titoli e degli utili o dividendi distribuiti.

In quest’ottica, un’esposizione nel conto giudiziale delle partecipazioni regionali, effettuato in base al valore nominale del capitale posseduto, rappresenta, per la sua staticità, un elemento inevitabilmente non indicativo del reale valore della partecipazione, qualora siano intervenute variazioni in aumento o in diminuzione del patrimonio netto» (Sez. giur. reg. Piemonte, ord. n. 21 e n. 22/2022, cit.)

9. – In conclusione, il conto oggetto del presente giudizio è improcedibile.

Resta fermo l’obbligo per l’Ente camerale, coercibile a iniziativa del

